Regione Puglia

Comunità Europea

CITTA' DI APRICENA

PROVINCIA DI FOGGIA

Corso Generale Torelli, 59 protocollo@pec-apricena.com

Ordinanza n. 111 Prot. n. 21855	APRICENA lì, 14/11/2019

Oggetto:	ORDINANZA DI DIVIETO DELL'USO DI CONTENITORI, DI STOVIGLIE MONOUSO ED ALTRO MATERIALE PLASTICO NON BIODEGRADABILE, PER TUTTE LE ATTIVITA' COMMERCIALI DI APRICENA, CHE SOMMINISTRANO AL PUBBLICO CIBO E BEVANDE. PROGETTO "APRICENA GREEN 2020 - CAPITOLO PLASTIC FREE".

IL SINDACO

Premesso che:

- le pubbliche amministrazioni, in base alla normativa di cui all'art.179 del D.Lgs. 152/06 ess.mm.ii., devono perseguire iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti; in particolare, i singoli Comuni hanno l'obbligo di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero dei rifiuti prodotti, riducendo in modo sensibile la quantità di rifiuti secchi indifferenziati da avviare in discarica;
- il 16/1/2018 la Commissione Europea ha adottato la "*Strategia Europea per la plastica nell'economia circolare*" (COM 2018-28) al fine di rendere riciclabili tutti gli imballaggi di plastica nell'UE entro il 2030, affrontare la questione delle microplastiche e frenare il consumo di plastica monouso non biodegradabile, quale proficuo intervento atto a contribuire alla salvaguardia del mare, dei laghi, dei fiumi e del territorio;
- nel Giugno 2018 il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare ha lanciato la campagna "Plastic Free Challenge" con la quale ha invitato la società civile e le istituzioni ad eliminare le plastiche monouso;
- il 27/03/2019 la plenaria del Parlamento Europeo ha approvato definitivamente il divieto nell'Ue di utilizzare gli oggetti in plastica monouso come i piatti, le posate, le cannucce, i bastoncini per palloncini e i cottonfioc, altamente inquinanti, a partire dal 2021, stabilendo anche un obiettivo di raccolta del 90% per le bottiglie di plastica entro il 2029 e che entro il 2025 il 25% delle bottiglie di plastica dovrà essere composto da materiali riciclati, quota che salirà al 30% entro il 2030;
- ogni anno la popolazione europea genera circa 25 milioni di tonnellate di rifiuti in plastica, ma meno del 30% è raccolta per essere riciclata, mentre la restante parte viene smaltita in discarica (31%) o incenerita (39%);
- l'utilizzo di prodotti in plastica non biodegradabili ha un prezzo altissimo in termini di compromissione dell'ambiente. Negli ultimi decenni la plastica ha avuto un impatto tale da mettere a repentaglio un ecosistema sviluppatosi nel corso dei millenni, compromettendo la vita negli oceani, nei mari, nelle montagne e, in generale, in tutto il nostro ecosistema;
- all'interno della Legge di Bilancio del 2019 potrebbe essere introdotta la cosiddetta "Plastic Tax" che andrebbe a tassare l'utilizzo degli imballaggi di plastica;

Considerato che con la deliberazione n. 41 del 26/07/2019 il Consiglio Comunale di Apricena ha aderito alla predetta Campagna "Plastic Free Challenge" lanciata dal Ministero dell'Ambiente e di

promuovere diverse iniziative per ridurre l'uso della plastica e incentivare l'utilizzo nonché la diffusione di materiali biodegradabili all'interno del territorio del Comune di Apricena.

Considerato che l'Amministrazione Comunale di Apricena è da sempre stata attenta allo sviluppo sostenibile, al rispetto dell'ambiente ed in particolare al percorso virtuale della raccolta differenziata dei rifiuti, ormai saldamente al di sopra del 70%, con l'identificazione di "Comune Reciclone" della Regione Puglia da 5 anni.

Dato atto che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 255 del 31/10/2019 ha predisposto atto di indirizzo per la realizzazione di un progetto ampio sulle tematiche ambientali, verso la sensibilizzazione del cittadino alle migliore pratiche di vivibilità sostenibile, elencando tra le priorità la diminuzione drastica del consumo di plastica monouso non biodegradabile;

Ritenuto che:

- i costi di gestione dei predetti rifiuti ricadono interamente sul bilancio comunale, sia intermini di mantenimento del decoro urbano per la rimozione di quelli illecitamente abbandonati sul territorio, sia in termini di smaltimento in discarica per quelli non conferiti correttamente nel circuito della raccolta differenziata;
- è opportuno e necessario assumere con opportuna urgenza le misure volte, in un primo momento, alla riduzione al minimo dell'utilizzo di qualsiasi prodotto monouso in plastica non biodegradabile, quali sacchetti da asporto, bicchieri, piatti, posate, contenitori, cannucce, fino al raggiungimento della completa loro eliminazione, disciplinando con la presente le modalità di asporto dei cibi, alimenti e beni di vario genere sull'intero territorio di questo Comune;

Visti:

- la Direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29/4/2015 che modifica la Direttiva 94/62/CE per ciò che riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero;
- il D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- l'art.50 del D.Lgs. 267/2000;
- il "Regolamento dei servizi di igiene ambientale" approvato dall'Assemblea dei Sindaci dell'ARO FG 4 nella seduta del 18.06.2014 e dal Consiglio comunale di Apricena con deliberazione n. 14 del 28.07.2014;
- la "Carta dei Servizi" approvata con deliberazione consiliare n. 38 del 26.11.2014;
- la Delibera di C.C. reg. n. 41 del 26/07/2019;
- la Delibera di G.C. n. 255 del 31/10/2019, Progetto "Apricena Green 2020";
- il Contratto d'Appalto relativo all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio del comune di Apricena;
- il Regolamento Comunale vigente;

Attesa la propria competenza in virtù dei poteri concessi dalla legge;

O R D I N A

al fine di promuovere e di soddisfare i necessari criteri del riciclaggio e far sì che lo smaltimento costituisca la fase residuale della gestione dei rifiuti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica locale e sulla base dei criteri di riduzione della produzione dei rifiuti, delle emissioni inquinanti e dei rischi ambientali, **di osservare e rispettare quanto di seguito riportato:**

- **gli esercenti sul territorio comunale, le attività commerciali, artigianali e di somministrazione/alimenti/bevande, a decorrere dal 01 Gennaio 2020 non potranno distribuire ai clienti sacchetti da asporto monouso in materiale non biodegradabile. È consentito esclusivamente fino al 31 Dicembre 2019 l'utilizzo delle eventuali scorte giacenti nei propri magazzini;**

- **i titolari che esercitano sul territorio comunale le attività della ristorazione, quali bar, pub, birrerie, ristoranti, pizzerie, paninerie, take-away, rosticcerie, friggitorie e attività similari aventi quale finalità la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, a decorrere dal 01 Gennaio 2020, dovranno esercitare agli acquirenti esclusivamente la vendita, la distribuzione, l'utilizzo ed il consumo di "materiale monouso" del tipo biodegradabile e/o compostabile, quali posate (forchette, coltelli, cucchiai e bacchette) piatti (di qualsiasi forma e dimensione), bicchieri (di qualsiasi forma e dimensione), coppe, coppette, ciotole e ciotoline, cannucce mescolatori per bevande, ecc. E' consentito esclusivamente fino al 31 Dicembre 2019 l'utilizzo delle eventuali scorte non biodegradabili giacenti nei propri magazzini;**
- **è consentito, limitatamente ai successivi 30 giorni di entrata in vigore ed efficacia della presente ordinanza, a progressiva eliminazione delle eventuali scorte giacienti nei propri banchi alla clientela e magazzini di materiale monouso non biodegradabile e/o compostabile;**
- **i commercianti, i privati, le associazioni, i comitati, gli enti in occasione di feste pubbliche e sagre potranno distribuire al pubblico, visitatori e turisti, esclusivamente "materiale monouso" del tipo biodegradabile e/o compostabile (posate, piatti, bicchieri, coppe, coppette, ciotole, ciotoline, cannucce, mescolatori per bevande, aste per palloncini ecc.).**

A V V E R T E

che ai trasgressori della presente ordinanza, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, o costituisca più grave illecito amministrativo, sarà comminata una sanzione pecuniaria da €. 50,00 (euro cinquanta/00) ad € 500,00 (euro cinquecento/00) ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 6 della Legge n. 3 del 16/1/2003. I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81.
Qualora il trasgressore sia un esercente commerciale che incorra più di due volte nella violazione della presente ordinanza nell'arco di sei mesi, si procederà, oltre ad irrogare la sanzione amministrativa nella misura massima, anche alla sospensione temporanea dell'attività commerciale di vendita per almeno giorni 7.

I N C A R I C A

al Comando di Polizia Municipale e tutte le Forze di Polizia di fare osservare la presente Ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.

Avverso la presente ordinanza è consentito ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 gg dalla pubblicazione.

D I S P O N E

L'evidenza nell'Albo pretorio comunale e la notifica del presente atto:
-all'Ill.mo Prefetto della Provincia di Foggia, per le competenze in materia di forza pubblica;
-al Comando di Polizia Locale;
-al Responsabile del Settore;
-alla stazione locale dei Carabinieri di Apricena.

Dalla Residenza comunale, 14/11/2019

Il Sindaco
ing. Antonio Potenza